

Alle Segreterie Nazionali  
delle OO.SS.

### Oggetto: **contratti di inserimento**

In relazione alla prosecuzione delle attività e degli adempimenti finalizzati all'attivazione di 800 contratti di inserimento – di cui agli Accordi del 29 luglio e 5 dicembre 2005 - nei confronti di risorse che abbiano già lavorato in azienda con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione, vi informo che oggi siamo ancora in attesa della risposta ministeriale all'interpello presentato, attraverso l'Unione Industriali di Roma, lo scorso 22 novembre 2005.

Per vostra comodità vi riepilogo brevemente i termini della vicenda.

Durante la fase di attuazione degli Accordi – erano in corso tutte le attività propedeutiche all'assunzione – si è manifestato un problema operativo di grande rilevanza riconducibile all'interpretazione e applicazione della previsione del Decreto Legislativo 276/03, secondo cui è possibile stipulare contratti di inserimento lavorativo con "lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni".

I dubbi sono scaturiti in particolare dalle seguenti considerazioni:

- il legislatore non ha fatto alcun riferimento alla nozione di disoccupato e pertanto trattasi di fattispecie cui non sono applicabili le istruzioni impartite sul punto dall'INPS con apposita circolare (la n. 117 del 30 giugno 2003);
- l'utilizzo nella formulazione dell'espressione riprendere un'attività lavorativa porterebbe alla conclusione che sono da ritenersi esclusi dalla previsione in esame i soggetti inoccupati;
- il Ministero del Lavoro è a sua volta intervenuto con la Circolare n. 31 del 21 luglio 2004, in materia di contratti di inserimento lavorativo, nella quale ha rinviato parimenti alle istruzioni impartite dall'Inps.

Si è ritenuto quindi necessario formulare un interpello al Ministero del Lavoro, per chiarire tali dubbi e garantire l'operato aziendale sotto il profilo della legittimità.

Vi segnalo inoltre che gli organi competenti sono stati sensibilizzati più volte circa l'importanza e l'urgenza delle questione per l'Azienda.

In base alle ultime informazioni ricevute, sono stati ottenuti i pareri della Direzione Ispettorato del Ministero del Lavoro e dell'Inps, l'interpello risulta ad oggi presso l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro cui è stato inoltrato lo scorso 20 febbraio dall'INPS.

A valle del parere del citato Ufficio Legislativo l'interpello proseguirà il suo iter tornando alla Direzione Ispettorato per la pubblicazione della risposta ministeriale.

Distinti saluti  
Ruggero Parrotto  
Responsabile Relazioni Industriali

#### Poste Italiane Spa

0014A Roma (RM) Viale Europa 175 T (+39) 0659583705

e-mail faragallia@posteitaliane.it

Seda Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale L. 2.561.000.000.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 584565/1996

Spett.le  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
DIV. I - Direzione Generale per l'attività ispettiva  
Via Cesare de Lollis, 12  
00185 Roma

Roma, 22 novembre 2005

Prot. nr. 141 cs.lp

Oggetto: art. 9 D.L. 124/2004 – istanza di interpello in materia di contratti di inserimento lavorativo - requisiti per l'assunzione - interpretazione lettera d) art.54 D.L. 276/03.

Come è noto, l'art. 54 del D.L. nr. 276/03 definisce il contratto di inserimento ed il relativo campo di applicazione.

In particolare, le categorie di soggetti con cui è possibile stipulare contratti di inserimento lavorativo sono individuate nel comma 1 lettere a),b),c),d), e) ed f) del citato articolo.

La norma fissa i requisiti soggettivi che devono sussistere per la legittima stipulazione del contratto nonché per la fruizione, limitatamente ai soggetti di cui alle lettere b),c),d), e) ed f) delle previste agevolazioni economiche e normative.

Le questioni interpretative ed applicative che si sono poste e che costituiscono l'oggetto del presente interpello riguardano in particolare le previsioni di cui alla lettera d) della norma in questione.

Sulla materia dell'accertamento dello status del lavoratore, il Ministero del Lavoro è intervenuto con la circolare nr. 31 del 21 luglio 2004 nella quale ha rinviato alle istruzioni impartite dall'INPS con la circolare nr. 117 del 30 giugno 2003.

Quest'ultima, nel dettare una serie di disposizioni in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, fornisce tuttavia chiarimenti che devono ritenersi utili esclusivamente all'interpretazione della lettera b) dell'art. 54, che prevede appunto la possibilità di stipulare contratti di inserimento lavorativo con "disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni".

Con riguardo invece alla lettera d) dell'art. 54, relativa alla categoria dei "lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni", di rileva che:

- il legislatore non ha fatto alcun riferimento alla nozione di disoccupato e pertanto, a nostro avviso, trattasi di fattispecie cui non sono applicabili le istruzioni impartite dall'INPS nella sopraccitata circolare;
- l'utilizzo nella formulazione dell'espressione "riprendere un'attività lavorativa" porterebbe alla conclusione che sono da ritenersi esclusi dalla previsione in esame i soggetti inoccupati.

Ciò premesso per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, con il presente interpello di chiede pertanto un chiarimento in ordine alle questioni interpretative ed applicative, di seguito nel dettaglio riportate, affinché una nostra associata che intende assumere con contratto di inserimento anche soggetti di cui alla lettera d) possa ritenersi garantita sulla sussistenza delle condizioni che permettono l'assunzione del contratto di inserimento:

- a) se dalla previsione in esame debba ritenersi esclusa la categoria degli inoccupati;
- b) se l'espressione "lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni" possa essere interpretata in senso assoluto come assenza di qualsiasi attività lavorativa di carattere subordinato o autonomo;
- c) come debba essere comprovata la sussistenza del requisito e, in particolare, se sia sufficiente una dichiarazione di responsabilità del lavoratore (cfr. circolare INPS nr. 51 del 16 marzo 2004): ed in tal caso, Vi preghiamo indicarci la fonte legale e le caratteristiche di tale dichiarazione.

RingraziandoVi anticipatamente per la risposta che fornirete sull'argomento, porgiamo distinti saluti

Il Direttore di Area